

Sentenza n. 313/2013 pubbl. il 01/03/2013

RG n. 1687/2006

N. R.G. 1687/2006

Repert. n. 608/2013 del 01/03/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2006 promossa da:

**LOMBARDI OBERTO COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISORI  
COSIMO ed elettivamente domiciliato in VIA CATANI N. 28/C PRATO presso il difensore

**BANCA TOSCANA S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. POGGIONI PIER PAOLO ed  
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. GIULIA FUSCO in PRATO, VIA  
BALDINUCCI 65

ATTRICE

contro

CONVENUTA

Udienza di precisazione delle conclusioni: 11 ottobre 2012

**CONCLUSIONI**

Lombardi Oberto Costruzioni s.r.l.:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta ed eccezione disattesa, condannare la Banca convenuta come da conclusioni della CTU e, quindi al pagamento in tesi della somma di € 77.000,00, o, in ipotesi, della somma di € 21.000,00, in entrambi i casi oltre interessi legali dall'8.3.2006, data di notifica della citazione, al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di causa e rimborso di CTU anticipato."*

Banca Toscana S.p.A

*"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:*

*in tesi: respingere la domanda attorea;*

*in ipotesi: dichiarare l'intervenuta prescrizione secondo i criteri sopra esposti;*

*in ulteriore ipotesi: dichiarare la legittimità della capitalizzazione semestrale (o annuale) degli interessi con ogni consequenziale determinazione.*

Tribunale di Prato R.G. n. 1687 /2006

pagina 1 di 6



**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 13.3.2006 la società attrice ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Prato la Banca Toscana s.p.a. esponendo di aver intrattenuto fino al 27.1.2004 vari rapporti di conto corrente con la Banca Toscana s.p.a. (specificamente indicati nell'atto di citazione) sui quali valeva apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul conto; che gli estratti conto degli anni dal 1990 al 2003 portavano a vari saldi attivi e passivi, comunque, con utilizzo dell'apertura di credito e conseguente addebito di interessi; che, aveva richiesto alla Banca odierna convenuta a mezzo raccomandata il ricalcolo delle competenze dall'inizio del rapporto, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1283 c.c. (sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 e Cass. SSUU 21095/2004); che la banca non aveva proceduto, rendendo così necessaria l'azione giudiziale nella quale era richiesta la condanna della Banca alla restituzione di € 84.261,78, quale indebito addebito effettuato dalla Banca, salvo diverse risultanze istruttorie, ed oltre agli interessi legali creditori.

La Banca convenuta si è costituita chiedendo la reiezione della domanda deducendo la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il cliente, richiamando la natura normativa e non negoziale degli usi in materia, ed eccependo in relazione alla richiesta di restituzione delle somme -ove ritenute indebitamente pagate alla banca- l'intervenuta prescrizione nel termine quinquennale ex art. 2984 n.4 c.c. ovvero, in ipotesi, in quello ordinario decennale, con decorrenza dalla data della loro corresponsione.

\*\*\*\*\*

La causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e C.T.U. ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.2012, nella quale le parti le parti hanno precisavato le loro conclusioni come in epigrafe indicate.

\*\*\*\*\*

La domanda della società attrice è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito indicato.

a) Interessi anatocistici

Nessuna incertezza può esservi in ordine alla nullità della applicazione della capitalizzazione trimestrale agli interessi passivi per il cliente, in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio. Si osserva che la presenza della clausola e la applicazione della capitalizzazione degli interessi non sono stati oggetto di contestazione da parte della Banca convenuta, che ha eccepito la rispondenza degli stessi ad usi normativi.

In materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le SS UU della Suprema Corte da un lato escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa



anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema Corte ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito- ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

L'indicato orientamento è stato sempre confermato, in seguito, dalla giurisprudenza di legittimità ed appare a questo giudice condivisibile nelle sue motivazioni, sì da farlo proprio.

Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito consegue che gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (per tutte: Cass. SSUU 24418/2010).

Ne deriva il diritto dell'attore-correntista a ripetere dalla banca la differenza tra quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca e gli interessi ricalcolati al tasso di interesse legale e senza alcuna capitalizzazione.

#### b) Prescrizione

L'eccezione di prescrizione proposta dalla banca convenuta è infondata e deve essere respinta per quanto di seguito indicato.

La giurisprudenza della Corte di legittimità, ancor prima della nota sentenza a Sezioni Unite del 2010, si era ripetutamente espressa nel senso che la prescrizione delle azioni restitutorie, nell'ambito del rapporto di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

Più recentemente si sono espresse in materia le SS. UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 24418 del 2.12.2010 nella quale si è chiarito che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile e deve consistere nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il *solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'*accipiens*) ed, inoltre, deve essere indebito, ossia privo di una idonea causa giustificativa, condizione a cui consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c..

Ne deriva che il *dies a quo* del decorso della prescrizione non può essere individuato nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista: *"L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca"* (Cass. SSUU n. 24418/2010): da qui l'impossibilità per il correntista di agire per la ripetizione e, solo, il potere di agire giudizialmente per ottenere la declaratoria di nullità della clausola che ha determinato la carenza di causa giustificativa allo spostamento patrimoniale.

Il termine decennale di prescrizione decorre, dunque, o dalla data di chiusura del conto, o dal momento in cui si sono verificati pagamenti con effetto solutorio (e non ripristinatorio).



E' solo infatti con la chiusura che si stabiliscono correttamente i debiti e crediti delle parti tra loro, costituendo i singoli atti esecutivi variazioni dell'unico originario rapporto, così determinando la formazione dell'ultimo saldo.

Ne deriva che, nel caso in esame, il termine decennale di prescrizione alla data di notificazione della citazione (13.3.2006) non era prescritto, essendo stato chiuso il conto in data 27.1.2004.

Si osserva, ancora, che la Banca ha proposto una generica eccezione di prescrizione, senza alcun riferimento ad eventuali rimesse extrafido e, d'altra parte, la presenza di eventuali rimesse con effetto solutorio da parte del correntista avrebbe dovuto essere provata dalla banca convenuta, atteso che la prescrizione costituisce una eccezione e che l'onere della prova in relazione a fatti estintivi del diritto grava su colui che propone la relativa eccezione.

Ove quindi la eccezione fosse stata formulata con riguardo anche a singole rimesse extrafido, la Banca avrebbe avuto un preciso onere di allegare ed indicare i pagamenti che eventualmente detta finalità ripristinatoria non abbiano avuto, onere che, nel caso in esame non è stato assolto.

Sul punto la giurisprudenza di merito appare univoca *"la banca che ha proposto l'eccezione in esame nulla ha specificamente dedotto e provato sul punto - che la società correntista abbia effettuato dei versamenti aventi connotati tali (...) - da poter essere considerati alla stregua di pagamenti e, quindi, da costituire oggetto di ripetizione* (così, tra le tante, Trib. Napoli, Sez. XI, Sent. N. 1467 del 6/2/2012 e, ancora, Trib. Aosta, sent. 2/3/2012, n. 96; Trib. Taranto, sent. 445 del 3/3/2011; Trib. Roma, Sez. XI, Sent. N. 20994 del 26/10/ 2011).

Deriva, pertanto, prioritariamente dalla mancanza di specifica e tempestiva contestazione e specifica indicazione, da parte della Banca resistente, di ipotetici singoli atti solutori o di eventuali saldi passivi extrafido da cui far in concreto decorrere - ai sensi dell' art.2935 c.c. - il termine di prescrizione decennale ordinario e, in secondo luogo, dalla assenza di prova in prova in ordine agli stessi, che l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca è totalmente infondata e deve essere respinta.

c) Eccezione della convenuta di carenza di prova e di inammissibilità della CTU

La Banca, nella prima memoria istruttoria depositata il 7.5.2007 e alla fine, nell'ambito della comparsa conclusionale, ha eccepito la inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto da parte attrice in relazione al contratto base, agli estratti conto, alle ricevute di pagamento, nonché a quant'altro fosse inerente al rapporto bancario intercorso tra le parti e, infine, al rendiconto completo indicante il capitale effettivamente erogato dalla Banca ed guadagni percepiti, sottolineando che parte attrice non aveva né provveduto al deposito dei detti documenti nei termini perentori indicati dalla procedura, né aveva dimostrato di avere provveduto, senza alcun riscontro concreto, a richiederli.

Deve osservarsi, preliminarmente, come la Banca non abbia provveduto a disconoscere la documentazione prodotta con l'atto di citazione nella prima difesa utile (comparsa di costituzione e risposta) e come abbia genericamente contestato la "dubbia fedeltà" dei conti a scalare prodotti da parte dell'attore e la mancata produzione dei prospetti di liquidazione



contenenti i conteggi delle competenze solo nell'ambito della medesima relazione depositata il 7.5.2007. **Report n. 608/2013 del 01/03/2013**

Si osserva, inoltre, che l'ordine di esibizione o, meglio, il potere conferito al CTU di richiedere alla banca "tutta la documentazione ritenuta necessaria per rispondere al quesito", non risulti essere stato esercitato dal Consulente dell'Ufficio, né la documentazione risulta essere stata prodotta, tanto che il CTU non ne fa menzione nella sua relazione, né alcunché risulta ricompreso tra gli allegati alla medesima relazione.

Costituiscono veri e propri estratti conto trimestrali i documenti relativi ai conti correnti: anticipi n.63611.19; ordinario n.32973.19 ed anticipi n. 64878.29 prodotti da parte attrice ed idonei a sostenere la azione svolta dal correntista nel presente giudizio ed, ancora, la Banca non ha contestato la esistenza dei contratti, né la percezione degli interessi con la capitalizzazione trimestrale, limitandosi ad eccepire, da un lato la legittimità della stessa e, dall'altro la prescrizione del diritto del correntista ad ottenere le somme che fossero risultate indebitamente pagate.

Conclusivamente, le eccezioni di carenza di prova e di inammissibilità della CTU devono essere respinte

#### Risultanze della CTU

Ritenuto sussistente l'indebito pagamento e il persistente diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, bisogna ora procedere alla identificazione del quantum.

In ordine alla quantificazione soccorre l'elaborato del CTU nominato, dott. Giovanni Pieri, il quale, nella sua relazione depositata il 15.7.2009, ha svolto una dettagliata disamina degli elementi sottoposti alla sua valutazione, provvedendo ad elaborare plurime soluzioni in ragione delle variabili che, al momento della redazione dell'elaborato peritale (2009), si prospettavano come possibili anche nella giurisprudenza di legittimità.

In particolare il CTU ha tenuto conto della incidenza –o meno- della prescrizione decennale dalle varie annotazioni sul conto; della possibilità di operare la capitalizzazione composta trimestrale degli interessi a debito per il correntista, ovvero di quantificare il dovuto tenendo conto della capitalizzazione semplice e, infine, della applicazione del tasso nella misura legale o, invece, in quella convenzionale.

La relazione di consulenza tecnica si è rivelata chiara ed esaustiva e le conclusioni del CTU risultano dedotte da una attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti dal punto di vista logico e conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, ragion per cui questo giudicante ritiene di farle proprie. Le possibili soluzioni prospettate dal CTU, che tengono conto delle variabili da applicarsi al caso di specie (capitalizzazione degli interessi, tasso di interesse e prescrizione) consentono di addivenire ad una determinazione dell'ammontare delle somme dovute in restituzione dalla banca e ciò nonostante l'epoca di redazione della relazione, antecedente alla pronuncia delle SS UU in punto di prescrizione sopra riportata.

In particolare risulta conforme alle recenti univoche posizioni della giurisprudenza di legittimità e di merito sopra illustrate, la soluzione che tiene conto della assenza di



capitalizzazione, della assenza di prescrizione e dell'applicabilità degli interessi legali e che conduce a ritenere indebitamente trattenuti dalla Banca € 84.278,49 (risultanti dalla sommatoria delle voci riportate nella tabella riprodotta a pag. 7 della relazione) e valutabili in € 7.134,65 gli interessi (al tasso legale e senza capitalizzazione) ricalcolati a favore della banca, con la conseguente quantificazione in € 77.143,84 della differenza tra le competenze illecitamente conteggiate dalla banca e quelle legittimamente a lei spettanti.

Ne deriva la sussistenza di un indebito pagamento da parte dell'attore per €77.143,84 ed il suo diritto ad ottenere la restituzione di tale importo dalla Banca convenuta.

#### Spese di lite

Seguono la soccombenza come per legge. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore ivi riconosciuto ed in base ai parametri medi di cui al DM 140/2012. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, debbono essere poste a carico della Banca soccombente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna la Banca Toscana Spa. al pagamento in favore della LOMBARDO OBERTO COSTRUZIONI Srl della somma di € 77.143,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Banca Toscana spa alla refusione in favore di Lombardi Oberto Costruzioni srl delle spese di lite che liquida in € 7.500,00, oltre IVA e CAP.;
- pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU.

Prato, 1 marzo 2013

Il Giudice  
dott. Alfonsina Manfredini

**Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.**

